

Comunicato stampa

IL TAR DEL PIEMONTE DICHIARA ILLEGITTIME LE LISTE DI ATTESA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E RICONOSCE IL DIRITTO ESIGIBILE ALLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA)

Uniamo copia dell'ordinanza 609/2012 del Tar del Piemonte del 21 novembre 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, concernente il ricorso contro la delibera 45/2012 della Giunta della Regione Piemonte, presentato dall'Associazione promozione sociale (editrice della rivista *Prospettive assistenziali* e del notiziario *Controcittà*), dall'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale) e dall'Utlim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni che fanno parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e che operano secondo i principi del volontariato dei diritti.

La delibera della Regione Piemonte conteneva norme gravemente lesive delle esigenze e dei diritti fondamentali degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.

Infatti nella delibera in oggetto era prevista la possibilità di inserire detti malati in liste di attesa allo scopo di rinviare (magari per mesi o anni) le occorrenti prestazioni socio-terapeutiche domiciliari e residenziali.

Attualmente dette liste di attesa riguardano oltre 30mila abitanti in Piemonte, colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

Inoltre la delibera 45/2012 stabiliva che, nei casi di ricovero provvisorio presso Rsa, le prestazioni venissero assicurate gratuitamente solo per 30 giorni, che per i successivi 30 giorni i degenti dovessero versare il 50% della retta e che – fatto gravissimo – scaduti i 60 giorni di cui sopra l'intero importo della retta fosse a carico dei ricoverati (da 90 a 106 euro al giorno).

Il Tar del Piemonte, con la sopra ricordata ordinanza n. 609/2012 ha stabilito – decisione della massima importanza – che per quanto riguarda «*l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano (liste di attesa previste nell'ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili)*» è una iniziativa «*che incide su prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato I.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale*».

Pertanto le liste di attesa sono illegali, per cui è confermato che gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali socio-sanitarie. Ne consegue che, nei casi di ricovero disposto dall'Asl, i degenti devono versare la quota alberghiera (che non può essere superiore al 50% della retta totale) nell'ambito delle loro personali risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

Il Tar ha altresì stabilito che dopo i 60 giorni di cui sopra, l'intera retta di ricovero deve essere versata esclusivamente dalla persona che è diventata autosufficiente.

Il Tar ha stabilito che, se permane la situazione di non autosufficienza, dette persone hanno il diritto esigibile di continuare a ricevere le prestazioni residenziali socio-sanitarie, contribuendo anche in questo caso alle spese con le proprie personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi e non conviventi.

Per quanto riguarda i trasferimenti in ambulanza delle persone ricoverate presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, per le prestazioni diagnostiche e specialistiche non erogabili direttamente nell'ambito della struttura di ricovero, il Tar ha confermato che sono a carico del Servizio sanitario solo quelli effettuati in regime di urgenza e quelli rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Occorre dunque richiedere che i medici delle Asl precisino che i trasferimenti in ambulanza sono richiesti per prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dai livelli essenziali di assistenza.

Segnaliamo inoltre che nell'ordinanza n. 609/2012 il Tar ha ricordato la precedente ordinanza n. 381/2012 che, su ricorso presentato dalle stesse tre organizzazioni sopra indicate, **ha sancito l'illegittimità delle liste di attesa riguardanti la frequenza dei centri diurni da parte dei soggetti con handicap intellettuale in situazione di gravità.**

Ne deriva altresì la conferma del pieno e immediato diritto esigibile all'accoglienza residenziale dei soggetti con handicap in situazione di gravità nei casi in cui, compresa l'indisponibilità dei congiunti, non è più praticabile la permanenza a domicilio.

Mentre esprimiamo viva soddisfazione per la decisione del Tar del Piemonte e ringraziamo gli Avvocati Roberto Carapelle e Simona Montuori per l'ottima attività legale svolta, deploriamo vivamente la totale inerzia dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil (ad eccezione dello Spi-Cgil di Torino), dei Comuni e degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, nonché delle organizzazioni di tutela dei soggetti deboli e del volontariato consolatorio che non si sono opposti alla delibera n. 45/2012 della Giunta del Piemonte, nonostante che fosse volta a negare le esigenze socio-terapeutiche degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile, decine di migliaia di nostri concittadini.

Cordiali saluti

p. Utim, *Vincenzo Bozza*, p. Ulces, *Luisa Maria Ponzio* e p. Aps, *Francesco Santanera*.
Via Artisti 36 – 10124 Torino - Tel. 011 8124469 Fax 011 8122595

P.S. Si segnala che anche l'Anaste, Associazione nazionale strutture terza età, ha presentato un ricorso al Tar del Piemonte contro la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 45/2012.

Torino, 23 novembre 2012

N. 00609/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00983/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE, UTIM - UNIONE
PER LA TUTELA DEGLI INSUFFICIENTI MENTALI, ULCES
- UNIONE PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE
SOCIALE, rappresentate e difese dall'avv. Roberto Carapelle, con
domicilio eletto presso Roberto Carapelle in Torino, via San Pio V,
20;

contro

REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna
Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino,
piazza Castello, 165;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 30 luglio 2012 n. 45-4248 avente ad oggetto: "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni";
- del parere favorevole reso dal C.O.RE.SA. nella seduta del 24/05/2012;
- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris* solo in parte;

che, con riferimento alla previsione per cui, oltre i 60 giorni complessivi, la retta dei servizi offerti dalle strutture residenziali socio-sanitarie sia a carico totale della persona (Allegato n. 1, paragrafo n. 8, della d.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012), essa appare immune dalle censure di parte ricorrente, sia perché non si esclude che venga preventivamente effettuata la valutazione del bisogno del singolo utente, sia perché – come evidenziato dalla difesa della Regione – in caso di valutazione di perdurante non autosufficienza sono applicabili le percentuali di compartecipazione al costo delle prestazioni fissate dal d.P.C.M. 29 novembre 2001, All. 1.C, punto 9;

che, quanto all'impugnazione della citata d.G.R. nella parte in cui essa si riferisce ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche (Allegato 1, par. n. 5.5, ultimo capoverso), parimenti non si ravvisa *fumus boni iuris*, non trattandosi di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (salvo i trasporti effettuati in regime di urgenza) e non essendo condivisibile il profilo di disparità di trattamento genericamente adombrato nel ricorso;

che, con riferimento all'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano (liste di attesa previste nell'ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili: Allegato n. 6 della delibera impugnata, paragrafo “*Selezione e attivazione*”), sono viceversa ravvisabili profili di

fondatezza del gravame, trattandosi di una previsione che incide su prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (d.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale (cfr. il precedente cautelare della Sezione, n. 381 del 2012);

che, con riferimento a quest'ultimo aspetto, sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, attese le ricadute applicative di immediata rilevanza per gli interessi collettivi di cui sono portatori gli organismi ricorrenti;

che, pertanto, l'efficacia dell'atto impugnato deve essere sospesa solo *in parte qua*;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

che la discussione per il merito del ricorso va fissata alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,

Accoglie l'istanza cautelare proposta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'efficacia della d.G.R. n. 45-4248, del 30 luglio 2012, *in parte qua*.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa la discussione per il merito alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Manuela Sinigoi, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)